

ORDINANZA SINDACALE N. 23 / 26/06/2026

OGGETTO: Misure urgenti a tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica e del decoro del centro storico di Sciacca — Disciplina degli orari di vendita di bevande alcoliche; divieto di vendita per asporto e porto al seguito di bevande in contenitori di vetro;
REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 18/05/2026

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), così come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, quale misura ordinaria di sicurezza urbana (non contingibile né urgente), limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e misure a tutela della tranquillità dei residenti nelle aree urbane ad alta frequentazione, anche con riguardo allo svolgimento di attività commerciali che generano situazioni di degrado o pericolo; nonché l'art. 50, comma 5, del medesimo decreto, che disciplina le ordinanze contingibili e urgenti, richiamato in via accessoria nella misura in cui la situazione documentata presenti anche caratteri di urgenza non altrimenti fronteggiabili;
- il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 (c.d. Decreto Minniti), recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, che amplia i poteri sindacali in materia di sicurezza urbana e degrado;
- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che consente al Sindaco, quale ufficiale di Governo, di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati), e in particolare:
 - l'art. 14-bis, comma 1, che consente la somministrazione di alcolici dalle ore 24:00 alle ore 07:00 esclusivamente negli esercizi muniti di licenza ex art. 86 TULPS;
 - l'art. 14-bis, comma 2, che vieta la vendita o la somministrazione di alcolici su spazi o aree pubbliche diverse dalle pertinenze dei pubblici esercizi dalle ore 24:00 alle ore 07:00, con sanzione da € 2.000 a € 12.000 e, nel caso di distributori automatici, da € 5.000 a € 30.000, oltre alla confisca delle attrezzature;
 - l'art. 14-bis, comma 3, che vieta la vendita di alcolici a minori e prescrive l'obbligo di verifica anagrafica mediante sistemi di lettura ottica dei documenti per i distributori automatici;
- l'art. 17 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Decreto Bersani) e l'art. 6 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. n. 248/2006, che disciplinano la vendita tramite distributori automatici;
- l'art. 689 del Codice Penale:
 - ✓ comma 1 - *L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno;*

- ✓ comma 2 - *La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.*
- ✓ Comma 3 - *Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. (se dal fatto derivi ubriachezza la pena è aumentata);*

– l'art. 691 del Codice Penale:

- ✓ comma 1 - *chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno;*
- ✓ comma 2 - *qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibo o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.*
- la Legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di vigilanza igienica sulla produzione e il commercio di sostanze alimentari e bevande;
- il D.P.R. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS) e il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), e in particolare l'art. 9, che consente alle autorità di pubblica sicurezza di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini;
- il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, che ha introdotto nel quadro normativo rafforzate misure di contrasto ai fenomeni di degrado urbano e ha disciplinato le competenze del Sindaco in materia di sicurezza delle città;
- la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, concernente le imprescindibili condizioni di sicurezza da accertare nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, nella quale viene indicata espressamente la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità" quale misura di *safety* da adottare nelle aree urbane ad alta frequentazione;

Constatata la Delibera di Giunta Comunale n. 82 dell'8/05/2026 "DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE SINDACALI";

Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 18 del 18/05/2026 che si intende revocata e inefficace dalla pubblicazione della presente;

verificato il punto 2 dell'art. 7 per il quale si prevedeva una prima valutazione entro i 30 gg. dall'emissione della precedente Ord. Sindacale n. 18 del 18/5/2026, sentite le FF.OO presenti sul territorio le quali evidenziavano che nel periodo de quo la situazione relativa all'ordine pubblico non riscontrava seri episodi di degrado e di mancata sicurezza.

CONSIDERATO

- che il centro storico di Sciacca rappresenta un'area di rilevante valore storico, architettonico, residenziale e turistico, che richiede una tutela rafforzata della sicurezza, del decoro e della qualità della vita dei residenti e dei visitatori;
- che negli ultimi anni si è registrata una progressiva proliferazione di esercizi commerciali adibiti alla vendita di prodotti tramite distributori automatici (c.d. *Self H24*), privi di personale, operanti ventiquattro ore su ventiquattro, diffusi in particolare nel centro storico e nelle immediate adiacenze;
- che negli ultimi anni è, altresì, aumentata la presenza di attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di varie gradazioni nell'area del centro storico;

- che tali esercizi distribuiscono, anche nelle ore notturne, bevande alcoliche e altre bevande in contenitori di vetro, materiali che, una volta abbandonati o utilizzati impropriamente, costituiscono oggetti potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica;
- che si sono verificati, nelle aree del centro storico in prossimità dei distributori, reiterati episodi di schiamazzi, disturbo alla quiete pubblica, assembramenti molesti nelle ore serali e notturne, abbandono di rifiuti e danneggiamenti, presumibilmente correlati al consumo di bevande;
- che il fenomeno colpisce in modo particolare le aree del centro storico, ove residenti, turisti e operatori hanno formalizzato diverse segnalazioni alle autorità;
- che sia i distributori automatici che i titolari di bar, pub ed esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati sono soggetti ai limiti orari di vendita e agli obblighi in materia di prevenzione dell'abuso di alcol, previsti dalla normativa vigente e dal Codice penale;
- che le predette situazioni configurano un pericolo concreto e attuale per la sicurezza urbana, la quiete pubblica, l'incolumità delle persone e il decoro del centro storico, richiedendo un intervento urgente e proporzionato da parte del Sindaco;
- che il rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica non si esaurisce nel momento dell'acquisto della bevanda, ma si estende alla detenzione e al trasporto di contenitori di vetro negli spazi pubblici del centro storico nelle fasce orarie notturne e serali, poiché tali contenitori, anche se acquistati al di fuori dell'area o al di fuori delle fasce di divieto, possono essere utilizzati impropriamente come oggetti contundenti, come documentato anche dall'esperienza di altri Comuni che hanno esteso il divieto al semplice porto/trasporto al seguito di contenitori in vetro nell'area a rischio;

DEFINIZIONI

Ai fini della presente ordinanza si intende per:

- **a) «distributore automatico H24» o «Self H24»:** qualsiasi apparecchio meccanico o elettronico che eroga prodotti alimentari, bevande o altri articoli in modo automatico, accessibile al pubblico senza la presenza di personale addetto, per l'intero arco della giornata o comunque al di fuori dei consueti orari commerciali;
- **b) «bevande alcoliche»:** ogni prodotto contenente alcol alimentare in concentrazione superiore a 1,2 gradi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 125/2001;
- **c) «contenitore di vetro»:** qualsiasi recipiente, bottiglia, bicchiere o altro oggetto realizzato in vetro destinato a contenere bevande, a prescindere dalla gradazione alcolica del contenuto;
- **d) «vendita per asporto»:** qualsiasi cessione di bevande in contenitori sigillati o aperti destinata al consumo al di fuori dei locali dell'esercizio, esclusa la consegna a domicilio;
- **e) «area del centro storico»:** parte ricadente nella Circoscrizione 1^a di Polizia Municipale come definita dall'art. 5 del Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Municipale approvato con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 148 del 6 dicembre 1996, coincidente con il nucleo urbano storico murato e le aree immediatamente adiacenti, precisamente: Corso Vittorio Emanuele, Via Licata, Via Valverde, Via S. Nicolò, Via Quartararo, Via Friscia, le piazze principali del centro storico (Piazza Don Luigi Sturzo, Piazza Saverio Friscia, Piazza Mariano Rossi, Piazza Scandaliato); le vie di accesso al porto e al fronte mare incluse nel medesimo perimetro (Via Caricatore, Discesa Campidoglio, Via Gaie di Garaffa e aree portuali adiacenti al centro storico); tutte le vie e vicoli interni alla cinta muraria storica. Il perimetro operativo ricade pertanto all'interno della Circoscrizione 1^a, ferme restando eventuali precisazioni cartografiche da adottarsi con provvedimento del Dirigente/Comandante della Polizia Municipale, d'intesa con il Sindaco, nei limiti della medesima circoscrizione;
- **f) «esercizio esclusivamente automatizzato»:** attività commerciale svolta in locale adibito in modo esclusivo o prevalente alla vendita di prodotti tramite distributori automatici, priva di addetti alla vendita durante la fascia oraria rilevante.

RITENUTO NECESSARIO

- adottare misure immediate volte a:
- estendere il divieto di vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici oltre i limiti minimi stabiliti dalla legge nazionale, portandolo dalle ore 21:00 alle ore 07:00, in considerazione della specificità e della sensibilità del contesto del centro storico di Sciacca e l'impossibilità, delle stesse attività, al controllo del rispetto dell'art. 691 del Codice Penale;
- vietare, nelle medesime fasce orarie (21:00/07:00), la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro esclusivamente da parte degli esercizi commerciali quali: distributori automatici H24, Pub, Bar, paninoteche al fine di prevenire l'utilizzo improprio di tali contenitori come possibili oggetti contundenti nello spazio pubblico;
- vietare il porto/trasporto al seguito di contenitori di vetro nell'area del centro storico nelle fasce orarie serali e notturne, in analogia con quanto disposto da altri Comuni italiani e in linea con le indicazioni della Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP del 7 giugno 2017, al fine di chiudere il varco residuale di chi introduca tali contenitori nell'area di divieto dopo averli acquistati al di fuori della stessa, annullando così l'efficacia pratica dei divieti di vendita;
- lo svuotamento entro le ore 21:00 dei contenitori di raccolta di rifiuti contenenti: bottiglie in vetro, al fine di evitare possibili prelievi dall'esterno e l'uso improprio;

ORDINA

Art. 1 – Divieto di vendita di bevande alcoliche e non in bottiglie di vetro

- Nell'area del centro storico di Sciacca, come rappresentata in "Definizioni lett. e"):

1 comma. è fatto divieto assoluto, esclusivamente alle attività quali: Bar, Pub, Distributori automatici H24, Paninoteche, la vendita e distribuzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e non alcoliche in bottiglie di vetro dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, tutti i giorni, comprese festività e prefestivi. (sanzione prevista euro 400, *inoltre è previsto che in caso di reiterazione della sanzione 60 giorni successivi al primo verbale scatta la chiusura dell'attività da 1 a 5 giorni - Deliberazione di G.M. n. 82/2026, variazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000*);

2 comma. i titolari e i gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, paninoteche), sono esclusi dal divieto quando il consumo di bevande in contenitori di vetro verrà effettuato all'interno dei locali dell'esercizio o nelle aree di pertinenza debitamente attrezzate e concesse (dehors, tavolini su suolo pubblico);

Art. 2 – Obblighi per gli esercenti del centro storico

1. comma, Obbligo, per tutte, le attività del centro storico dello svuotamento entro le ore 21:00 di ogni giorno dei contenitori di raccolta di rifiuti contenenti: bottiglie in vetro al fine di evitare possibili prelievi del materiale ivi contenuto dall'esterno e l'uso improprio;
2. comma I titolari degli esercizi interessati sono tenuti a esporre in luogo visibile all'interno e all'esterno del locale un avviso recante la dicitura: «DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 07:00 NESSUNA BEVANDA VIENE VENDUTA PER ASPORTO IN CONTENITORI DI VETRO – Ordinanza Sindacale n...»;
3. comma I titolari di tutte le attività interessate dalla presente ordinanza, compresi i gestori di distributori automatici H24 già operanti nell'area del centro storico alla data di adozione della presente ordinanza, sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni degli artt. 1 e 2 entro e non oltre le 24 ORE dalla notifica o pubblicazione del presente provvedimento;
4. comma In caso di inottemperanza alle prescrizioni del presente articolo entro il termine indicato, il Comando della Polizia Municipale procede alla verifica e, ove ne sussistano

i presupposti, all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi della normativa vigente, nonché alla contestazione delle violazioni di cui agli artt. 2 e 3 della presente ordinanza

Art. 3 – Obblighi per clienti/fruitori e visitatori del centro storico

1 comma. È altresì vietato a chiunque circoli nell'area del centro storico di cui all'art. 1, lettera f), nelle fasce orarie di cui all'art. 1 (21:00/07:00), portare al seguito recipienti e/o contenitori di vetro, anche se vuoti o acquistati al di fuori dell'area di divieto o al di fuori delle fasce orarie di divieto. Fanno eccezione i contenitori in vetro detenuti per ragioni di commercio o ristorazione all'interno di veicoli autorizzati o in aree di carico e scarico merci;

Art. 4 – Vigilanza, controlli e sanzioni

1 comma. La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è affidata al Comando della Polizia Municipale di Sciacca e a tutte le Forze dell'Ordine presenti nel territorio.

2 comma. Ferme restando le sanzioni specificamente indicate agli artt. 1 e 2, la violazione di qualsiasi disposizione della presente ordinanza costituisce illecito amministrativo punito ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione da € 25 a € 500.

3 comma. Per le violazioni in materia di vendita di alcolici a minori si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 689 c.p., salva ogni altra disposizione di legge applicabile;

4 comma. Per le violazioni in materia di vendita di alcolici a una persona in stato di manifesta ubriachezza si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 691 c.p., salva ogni altra disposizione di legge applicabile;

5 comma. Le autorità di pubblica sicurezza procedono al sequestro delle attrezzature e delle merci in violazione ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, della L. 125/2001.

Art. 5 – Eccezioni e casi particolari

1. I divieti di cui agli artt. 1 e 2 non si applicano:

- a) alla vendita e alla somministrazione effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati, manifestazioni culturali e folkloristiche o altre riunioni straordinarie di persone, nonché in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, che potrà imporre specifiche prescrizioni in materia di sicurezza;
- b) alla consegna a domicilio di bevande in confezioni sigillate.

Art. 6 – Durata, efficacia e rinnovo

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Sciacca e ha validità sino alla data del 31 agosto 2026, salvo revoca anticipata o proroga.

3. Alla scadenza prevista il presente provvedimento potrà essere rinnovato con ordinanza motivata del Sindaco

Art. 7 – Pubblicità del provvedimento e comunicazioni

1. La presente ordinanza è pubblicata:

- a) all'Albo Pretorio online del Comune di Sciacca;
- b) sul sito istituzionale del Comune nella sezione «Atti e provvedimenti»;
- c) mediante affissione di avvisi nei luoghi pubblici del centro storico.

2. Copia della presente ordinanza è trasmessa a:

-) Prefettura di Agrigento;
-) Questura di Agrigento;
-) Stazione dei Carabinieri di Sciacca;
-) Commissariato di P.S. di Sciacca;

-) Comando della Polizia Municipale di Sciacca;
-) Ufficio Commercio del Comune di Sciacca;
-) Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
-) Guardia di Finanza — Tenenza di Sciacca.

Art. 8 – Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alle disposizioni della Legge 125/2001, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), del D.L. 14/2017 convertito in L. 48/2017, del TULPS e della normativa regionale siciliana vigente in materia di commercio e sicurezza urbana.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio e il Comandante della Polizia Municipale provvedono, ciascuno per quanto di competenza, all'attuazione del presente provvedimento.

Sciacca, 26 Giugno 2026

Il proponente
Il Dirigente/Comandante della PM
Dott. Salvatore Navarra

Il Sindaco
(dott. Fabio Termine)



Note e avvertenze

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Sicilia – Sezione di Palermo entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 21-bis della L. 241/1990.

Il trattamento dei dati personali connessi all'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'Ordinanza Sindacale su estesa, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e

dell'art. 12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26/06/2026

al _____ con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Reg. Pub. n° _____) ed affissione

all'Albo Pretorio (Reg. Pub. N° _____)

Il Responsabile della pubblicazione

Sciacca li.....